

TRIBUNALE DI NAPOLISEZIONE SETTIMA CIVILE**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, sezione settima civile, composto dai sottoscritti Magistrati :

Presidente dr Gianpiero Scoppa

Giudice dr Francesco P. Feo

Giudice est dr Livia De Gennaro

- sciogliendo la riserva assunta all'udienza collegiale del 21.2.2024;
- vista l'assenza di opposizioni all'omologa del concordato preventivo votato
- visto il parere espresso dal Commissario Giudiziale ex art 48 co CCII;
- vista la memoria depositata dalle Ricorrenti società;
- viste le conclusioni precisate all'udienza del 21.2;
- considerato che le Ricorrenti hanno concluso per l'accoglimento della domanda di omologa;
- visto il parere favorevole espresso dal Commissario giudiziale

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nel procedimento unitario iscritto al nr 59 dell'anno 2022 avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo proposto da :

D M S.p.A. (anche "D "), C S.r.l. (anche "C ") e D  
A R S.r.l. (anche "D " e, congiuntamente a D e C , le "Società"  
o il "Gruppo D "), tutte rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dall'avv.  
A E N , dal prof. avv. B G e dall'avv. F G .



Con ricorso ex artt. 44 e 284 CCII, società D M s.p.a. (“D ”), C s.r.l. (“C ”), D A R s.r.l. (“D ”, e congiuntamente a D e C ), hanno chiesto di essere ammesse alla procedura di concordato preventivo di gruppo, con fissazione di un termine per il deposito della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, del piano e dell’ulteriore documentazione prevista.

Il Tribunale, ha assegnato alle ricorrenti 60 giorni per il deposito della proposta, del piano, dell’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità della proposta e della residua documentazione nominando il prof avv G D’ quale commissario giudiziale e confermando, ai sensi dell’art. 55, comma 3, CCII, le misure protettive richieste.

Le ricorrenti hanno poi depositato ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo di gruppo ex artt. 84 ss. e 284 ss., allegando il piano concordatario ed ulteriore documentazione. .

Con decreto del 21 giugno 2023, è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo di gruppo delle tre ricorrenti e con il medesimo decreto, veniva stabilita, come data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori rispettivamente quelle del 27 ottobre 2023 e del 20 novembre 2023.

Il commissario giudiziale ha depositato in cancelleria e trasmesso ai creditori la relazione ex art. 107, comma 3, CCII, con allegato l’elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell’ammontare per cui sono ammessi. E’ stata di seguito dal commissario depositata in cancelleria e trasmessa la relazione definitiva ex art. 107, comma 6, CCII e sono stati adottati dal giudice delegato i provvedimenti ex art. 107, comma 7, CCII.

### **La proposta concordataria .**

Il Piano Aggiornato concordatario di gruppo prevede:

- 1)) la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte di D e C , in regime di “continuità diretta”;
- 2) la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte di D , in regime di “continuità indiretta”, attraverso il trasferimento dell’intera azienda in capo a I S.p.A. (o società di nuova costituzione partecipata dalla stessa).

Il piano industriale di D e C prevede l’implementazione di una serie di interventi funzionali al recupero della redditività in una situazione di equilibrio economico e finanziario, tra cui: a) la chiusura dello stabilimento di D sito in



B e l'accentramento di tutte le lavorazioni presso lo stabilimento di D in S V (ad eccezione delle lavorazioni in composito effettuate da C ); b) l'efficientamento della capacità produttiva e la stipula di accordi di revisione al rialzo del prezzo dei prodotti finiti, il tutto in funzione dell'incremento del fatturato e dei margini; c) l'effettuazione di una serie di investimenti funzionali ad ottimizzare i processi interni e l'efficienza produttiva e che hanno ad oggetto, inter alia, il tooling e l'approvvigionamento dei materiali, i sistemi IT, il layout e l'organizzazione degli stabilimenti e l'automazione; d) interventi di "razionalizzazione" dell'organico.

In base a quanto evidenziato nel piano e sulla scorta di quanto relazionato dal commissario, le risorse finanziarie necessarie per l'implementazione del Piano Industriale D /C e, in particolare, per eseguire gli investimenti previsti, saranno messe a disposizione da parte dei soci di maggioranza di D (precisamente, B C M F LP, B C B F LP, B C H M F LP, B C B P LP) (congiuntamente, "Fondi B "), mediante versamenti a fondo perduto, in esecuzione dell'impegno assunto.

Per quanto riguarda, invece, la prosecuzione dell'attività d'impresa in via indiretta da parte di D , il Piano Aggiornato prevede il trasferimento dell'azienda in capo ad "I s.r.l." ("I ") (o società di nuova costituzione dalla stessa partecipata) in forza dell'offerta vincolante del 10 marzo 2023, poi confermata con lettera in data 31 maggio 2023 e precisata con successiva lettera del 19 giugno 2023, accettata da D in pari data, in forza della quale I si è impegnata ad acquistare l'azienda nei termini e alle condizioni ivi indicati (l'"Offerta Vincolante").

Tale operazione prevede, in sintesi, l'acquisto da parte di I dell'azienda di D per un corrispettivo pari ad € 5.500.000 (oltre imposte), il quale sarà corrisposto come segue: 1) una parte del corrispettivo pari ad € 1.800.000, sarà pagato a D alla data del trasferimento dell'azienda ; 2) la restante parte del corrispettivo sarà pagata da I in 4 rate di pari importo ciascuna, rispettivamente, a 12, 24, 36 e 48 mesi dalla data del trasferimento dell'azienda di D .

Successivamente, in data 5 ottobre 2023, D e I hanno sottoscritto una lettera nella quale D ha esercitato l'opzione per procedere alla sola vendita ad I dell'azienda (escludendo, dunque, l'ipotesi di un affitto della medesima) e I ha confermato l'efficacia dell'Offerta Vincolante.

Pertanto, in sede di Piano Aggiornato, è stato precisato, a modificata di quanto previsto nel Piano Originario, che: (i) l'acquisto da parte di I dell'azienda di D non sarà preceduto dall'affitto alla medesima; (ii) l'acquisto da parte di I dell'azienda di D , e dunque il trasferimento della medesima con



conseguente pagamento a D del corrispettivo immediato, avranno luogo immediatamente dopo l'omologazione del concordato nei tempi tecnici all'uopo necessari, fermo restando il previo esperimento del procedimento ex art. 91 CCII per la ricerca di offerte concorrenti e per l'eventuale avvio di una procedura competitiva, procedimento del quale D intende chiedere l'avvio successivamente all'omologazione del concordato mediante il deposito di un'istanza ad hoc, ferma la determinazione da parte del Tribunale delle modalità più idonee per l'avvio e lo svolgimento di tale procedimento.

In sede di Piano Aggiornato, al fine di superare una criticità evidenziate dal commissario giudiziale, sono stati altresì modificati gli impegni finanziari dei Fondi B a supporto di D, al fine di assicurare che quest'ultima riceva le risorse all'uopo necessarie entro il termine previsto dalla Proposta Aggiornata, indipendentemente dal fatto che alla relativa data il procedimento ex art. 91 CCII sia stato avviato o meno. In particolare, l'Accordo B Modificato prevede ora l'impegno a mettere a disposizione di D un finanziamento fino a un importo massimo di € 5.500.000 (o il minore importo che D dovrà versare al fine di pagare ed estinguere i crediti concorsuali in conformità alla Proposta Aggiornata di D) ("Prestito P D"). Il Prestito P D sarà regolato da un contratto di finanziamento che sarà stipulato da D e dai Fondi B (in forma e sostanza di gradimento di quest'ultimo), entro un ragionevole arco di tempo e tenendo conto di eventuali indicazioni da parte degli organi della presente procedura, e prevederà che:

- (a) il contratto di finanziamento diventi efficace e il finanziamento possa essere utilizzato da D, subordinatamente e a partire dal verificarsi di condizioni sospensive analoghe a quelle a cui è subordinata l'efficacia dell'impegno dei Fondi B a beneficio di D e C (essenzialmente, la definitività dell'omologa del presente concordato);
- (b) il finanziamento dovrà essere rimborsato ed estinto da D solo 1) utilizzando i proventi incassati dalla cessione dell'azienda a I o ad altro acquirente (nell'ambito della procedura competitiva o al di fuori di essa) o, in alternativa, a scelta di D, 2) mediante trasferimento e cessione ai Fondi B dei crediti vantati da D nei confronti di I o di un altro acquirente per la cessione dell'azienda (nell'ambito della procedura competitiva o al di fuori di essa) per una quota il cui valore nominale sia pari all'importo residuo del finanziamento, prontamente dopo l'incasso dei proventi della cessione o il sorgere dei relativi crediti, a seconda del caso;
- (c) in nessun caso D sarà obbligata a rimborsare ed estinguere il finanziamento attraverso un pagamento in danaro mediante utilizzo di proventi diversi da quelli incassati dalla vendita dell'Azienda né attraverso una compensazione con eventuali crediti vantati da D nei confronti dei Fondi;



(d) se, dopo l'omologazione definitiva del concordato, l'azienda non potesse più essere trasferita in esecuzione del piano aggiornato e D fosse posta in liquidazione o assoggettata ad una procedura concorsuale, i Fondi B rinunceranno ai propri crediti in relazione al finanziamento su richiesta scritta di D.

Al fine di fornire un maggior conforto circa l'adempimento delle proprie obbligazioni in relazione al Prestito P D, i Fondi B si sono impegnati a depositare, ove richiesto dagli organi della procedura, un importo pari all'impegno massimo previsto ai sensi del Prestito P D su un conto vincolato presso un notaio italiano designato da D ai sensi di un contratto di deposito vincolato, sul modello di quanto già fatto con riferimento al supporto finanziario prestato dei Fondi B al fine di supportare l'esecuzione delle proposte aggiornate di D e C.

Con riferimento ai profili occupazionali, il piano aggiornato prevede: (a) per quanto concerne D e C, un totale di licenziamenti di n. 242 unità (su un totale attuale di n. 478 unità); (b) per quanto concerne D, il mantenimento di tutto il personale attualmente impiegato (pari a 83 unità).

Le ricorrenti hanno esposto le ragioni per cui il Piano garantisce la tutela dei posti dei lavori "nella misura possibile", non essendo concretamente praticabili soluzioni alternative. Sul punto il Commissario Giudiziale non ha riscontrato elementi che possano condurre a mettere in discussione quanto argomentato dalle ricorrenti ritenendo che, nel caso dell'alternativa della liquidazione giudiziale, gli impatti occupazionali potrebbero essere ancora più significativi.

Il Piano Aggiornato si fonda sul supporto dei Fondi B i quali si sono impegnati a mettere a disposizione delle ricorrenti – mediante versamenti a fondo perduto – risorse finanziarie per un ammontare complessivo di € 7.133.000, di cui € 2.091.000 per coprire il disavanzo tra ricavi e costi delle Società riconducibile per competenza al periodo compreso tra il 6 giugno 2023 e il 31 dicembre 2023 e € 5.042.000 al fine di coprire il fabbisogno finanziario necessario per soddisfare i debiti correnti sorti nello stesso periodo. In secondo luogo, i Fondi B si sono impegnati a sostenere il fabbisogno di cui al piano industriale D /C attraverso l'effettuazione di versamenti a fondo perduto per complessivi € 34.566.400, subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni sospensive, fatta eccezione per una tranche pari a complessivi € 3.308.000 da destinarsi per finanziarie spese e investimenti previsti dal medesimo piano industriale per l'anno 2023, in relazione alla quale l'impegno è stato assunto con efficacia immediata e non sospensivamente condizionata.

Inoltre, i Fondi B si sono impegnati a fornire a D e C il supporto finanziario necessario per la puntuale e tempestiva esecuzione delle rispettive proposte concordatarie, mediante l'effettuazione di versamenti a fondo perduto per un



importo complessivo fino ad € 21.052.948, di cui (i) fino ad € 16.910.948 da utilizzarsi ai fini dell'adempimento della proposta concordataria di D e fino a € 4.142.000 da utilizzarsi ai fini dell'adempimento della proposta concordataria di C, con impegno a depositare il relativo importo presso un notaio designato da D a titolo di deposito vincolato

Si sono altresì impegnati a supportare il Piano Aggiornato e la Proposta Aggiornata di D con l'impegno ad erogare il Prestito P D, fino all'importo di € 5.500.000 ("Prestito P D") e a fornire a D, mediante versamenti a fondo perduto, gli importi necessari per pagare a scadenza i debiti per compensi professionali vantati nei confronti dei professionisti ivi indicati che hanno prestato la propria assistenza in relazione alla presente procedura in relazione a tutte e tre le Ricorrenti, ovvero – ove concordato direttamente con i relativi professionisti – a procedere al pagamento diretto dei medesimi debiti senza rivalsa nei confronti di D.

Inoltre, B C B F LP e B C H M F LP, quali sottoscrittori del prestito obbligazionario, hanno rinunciato: a) a tutti i propri crediti nei confronti di D derivanti dal prestito obbligazionario per il loro intero ammontare (inclusi interessi e altre voci) sia per la quota prededucibile (secondo la prospettazione delle Ricorrenti) ex art. 182-quater l. fall. (pari al 80% del relativo ammontare, i.e. € 14.459.000, comprensivi di interessi), sia per la parte residua, che si considera ai fini della presente procedura postergata ex art. 2467 c.c. (pari ad € 3.420.000); b) a tutte le garanzie reali e personali che garantiscono il prestito obbligazionario (ivi comprese quelle gravanti sui beni di D e C) (la "Rinuncia B").

Tali impegni, soggetti ad alcune condizioni sospensive, tra cui l'intervenuta omologa in via definitiva dei concordati di tutte e tre le Ricorrenti entro la data del 31 marzo 2024, sono stati previsti in una logica unitaria e sono stati assunti sul presupposto del positivo esito del presente percorso concordatario per tutte le Ricorrenti, con conseguente cessazione dei medesimi impegni nell'ipotesi in cui la presente procedura dovesse concludersi con esito negativo anche per una soltanto delle Società per qualsivoglia ragione.

Tali impegni così complessivamente elencati sono stati assunti da ciascun Fondo in via non solidale, secondo le proporzioni che saranno comunicate di volta in volta dai Fondi.

L'Accordo B Modificato prevede l'impegno dei Fondi B a depositare l'importo oggetto del Supporto B alle Proposte D /C ed il Prestito P D, presso un notaio designato da D a titolo di deposito vincolato



A fronte di un Piano Aggiornato unitario, le tre società Ricorrenti hanno correttamente presentato ciascuna un'autonoma proposta, rivolta in modo esclusivo ai propri creditori e basata sul proprio attivo.

La proposta concordataria aggiornata di D \_\_\_\_\_ prevede quanto segue:

- (a) il pagamento integrale, in denaro, delle spese di procedura;
- (b) il pagamento integrale, in denaro, dei crediti da lavoro subordinato assistiti da privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, n. 1), c.c. (Classe A (non interessata));
- (c) il pagamento integrale, in denaro, dei crediti per prestazioni professionali assistiti da privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, n. 2), c.c. (Classe B (non interessata));
- (d) lo stralcio integrale, per effetto della Rinuncia B \_\_\_\_\_, dei crediti derivanti dal Prestito Obbligazionario assistito dalle garanzie sui beni delle Società di cui sono titolari i Fondi B \_\_\_\_\_, sia in relazione alla quota (20%) non prededucibile ex art. 182-quater 1. fall. e pertanto postergata ex art. 2467 c.c. (Classe C (non interessata)), sia in relazione alla quota (80%) prededucibile ex art. 182-quater 1. fall., (quest'ultima inserita nella Classe 1);
- (e) il pagamento, in denaro, dei crediti di Classe 2, ossia dei crediti di I S.p.A. per finanziamenti agevolati ex L. 181/1989 garantiti da ipoteca di primo grado sugli immobili di D \_\_\_\_\_ siti in B \_\_\_\_\_, per un importo pari alla "parte soddisfatta" dei medesimi, determinata nell'importo per cui tali crediti sarebbero soddisfatti nell'ipotesi di liquidazione dei beni sui quali sussiste la prelazione come quantificato nella Nuova Relazione Prelatizi;
- (f) il pagamento, in denaro, dei crediti di Classe 3, ossia dei crediti previdenziali assistiti da privilegio generale sui mobili ex artt. 2753 e 2574 c.c., per un importo pari alla "parte soddisfatta" dei medesimi, determinata nell'importo per cui tali crediti sarebbero soddisfatti nell'ipotesi di liquidazione dei beni sui quali sussiste la prelazione come quantificato nella Nuova Relazione Prelatizi;
- (g) la soddisfazione parziale, in denaro, dei crediti di Classe 4, ossia dei crediti previdenziali assistiti da privilegio generale sui mobili ex artt. 2753 e 2574 c.c., limitatamente alla "parte residua" dei medesimi, ossia per la parte dei medesimi che non riceverebbe alcuna soddisfazione nell'ipotesi di liquidazione dei beni sui quali sussiste la prelazione come quantificata nella Nuova Relazione Prelatizi, in misura pari al 13% del relativo importo;
- (h) la soddisfazione parziale, in denaro, dei crediti di Classe 5, ossia dei crediti per IVA di rivalsa assistiti da privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, c.c.



oggetto di integrale derubricazione al chirografo, in misura pari al 11,5% del relativo importo;

(i) la soddisfazione parziale, in denaro, dei crediti di Classe 6, ossia dei crediti erariali assistiti da privilegio generale sui mobili ex artt. 2752 c.c. oggetto di integrale derubricazione al chirografo, in misura pari al 11% del relativo importo;

(j) la soddisfazione parziale, in denaro, dei crediti di Classe 7, ossia dei crediti di I S.p.A. per finanziamenti agevolati ex L. 181/1989 garantiti da ipoteca di primo grado sugli immobili di D siti in B, limitatamente alla “parte residua” dei medesimi, ossia per la parte dei medesimi che non trova capienza nel valore dei beni vincolati a garanzia dei medesimi (come quantificata nella Nuova Relazione Prelatizi), in misura pari al 4% del relativo importo;

(k) la soddisfazione parziale, in denaro, dei crediti di Classe 8, ossia dei crediti finanziari chirografari di i B S.p.A. garantiti da una garanzia a prima domanda prestata da B C B P LP e B C H M F LP, in misura pari al 4% del relativo importo;

(l) la soddisfazione parziale, in denaro, dei crediti di Classe 9, ossia dei crediti chirografari ab origine ad eccezione dei crediti chirografari infragruppo (Classe 12) e dei crediti chirografari garantiti da terzi (Classe 8), in misura pari al 4% del relativo importo;

(m) la soddisfazione parziale, in denaro, dei crediti di Classe 10, ossia dei crediti vantati dal M per “diritti di regia” maturati in relazione ai finanziamenti erogati in relazione al Progetto C, in misura pari al 4% del relativo importo; (n) la soddisfazione parziale, in denaro, dei crediti di Classe 11, ossia dei crediti chirografari ab origine vantati da società appartenenti al medesimo gruppo, in misura pari al 4% del relativo importo.

I pagamenti di cui alla proposta concordataria aggiornata saranno effettuati entro 30 giorni dall'omologa definitiva del presente concordato, mentre per quanto concerne i creditori di Classe 10 e i fondi rischi concordatari, la Proposta Aggiornata di D prevede quanto segue: (a) con riferimento al Fondo Rischi 1, istituito per coprire le passività potenziali derivanti dai contenziosi passivi attualmente in corso instaurati contro D da dipendenti e professionisti in relazione a contestazioni riferibili ad eventi occorsi anteriormente alla data di deposito della Domanda di Accesso, il relativo importo verrà depositato – subito dopo l'omologazione definitiva del presente concordato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 30 giorni dalla relativa data – presso un conto vincolato intrattenuto presso un notaio italiano designato da D ai sensi di un contratto di deposito vincolato che preveda, tra le altre cose, che tali importi siano svincolati, alternativamente, a favore dei dipendenti e/o lavoratori i cui crediti siano riconosciuti esistenti e assistiti dal





privilegio ex art. 2751-bis, nn. 1) o 2), c.c., oppure a favore di D , sulla base di quanto indicato in un provvedimento giudiziario definitivo oppure di un accordo stipulato tra D e i soggetti interessati, in ogni caso per l'importo ivi indicato;

(b) con riferimento al Fondo Rischi 2, istituito per coprire il maggiore esborso a cui D fosse tenuta nell'ipotesi in cui taluni crediti concorsuali verso fornitori, qualificati come chirografari, fossero riconosciuti privilegiati ex art. 2751-bis c.c., il relativo importo verrà depositato – subito dopo l'omologazione definitiva del presente concordato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 30 giorni dalla relativa data – presso un conto vincolato intrattenuto presso un notaio italiano designato da D ai sensi di un contratto di deposito vincolato che preveda, tra le altre cose, che tali importi siano svincolati, alternativamente, a favore dei fornitori i cui crediti siano riconosciuti assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis c.c., oppure a favore di D , sulla base di quanto indicato in un provvedimento giudiziario definitivo oppure di un accordo stipulato tra D e i soggetti interessati, in ogni caso per l'importo ivi indicato, restando inteso che, decorso 1 anno dalla data dell'omologazione definitiva, gli importi non svincolati a favore di fornitori titolari di crediti riconosciuti assistiti dal predetto privilegio verranno svincolati a favore di D ;

(c) con riferimento ai crediti vantati dal M per “diritti di regia” già maturati (inseriti nella Classe 10) e al Fondo Rischi 3, istituito per soddisfare i crediti per “diritti di regia” che matureranno nell'arco di piano, il relativo importo complessivo verrà depositato – subito dopo l'omologazione definitiva del presente concordato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 30 giorni dalla relativa data – presso un conto vincolato intrattenuto presso un notaio italiano designato da D ai sensi di un contratto di deposito vincolato che preveda, tra le altre cose, che tali importi siano svincolati, esclusivamente a favore del M alle relative scadenze previste dalla legge e dalla normativa secondaria applicabile, anche tenuto conto dell'eventuale determinazione dell'importo e dei tempi di tali pagamenti effettuata da parte del M con propri decreti.

La Proposta Aggiornata di D verrà eseguita entro 30 giorni dall'omologazione definitiva del presente concordato, restando inteso che essa si intenderà eseguita per effetto del pagamento a favore dei creditori concorsuali dell'intero importo agli stessi promesso, fatta eccezione per quanto concerne i crediti inseriti nella Classe 10 nonché nei fondi rischi concordatari, in relazione ai quali la proposta concordataria si intenderà eseguita allorché le relative somme saranno depositate da D presso i rispettivi depositi vincolati secondo quanto sopra indicato.

La proposta concordataria aggiornata di C prevede quanto segue:

(a) il pagamento integrale, in denaro, delle spese di procedura;



- (b) il pagamento integrale, in denaro, dei crediti di I S.p.A. per finanziamenti agevolati assistiti da privilegio speciale ex art. 3 del D.L. C.P.S. 01/10/1947 reso applicabile dal D.L.31/01/1995 n. 26 gravante sul fabbricato di C sito in ( ) e una serie di beni mobili di C (Classe A (non interessata));
- (c) il pagamento integrale, in denaro, dei crediti da lavoro subordinato assistiti da privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, n. 1), c.c. (Classe B (non interessata));
- (d) il pagamento integrale, in denaro, dei crediti per prestazioni professionali assistiti da privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, n. 2), c.c. (Classe C (non interessata));
- (e) il pagamento, in denaro, dei crediti di Classe 1, ossia dei crediti previdenziali assistiti da privilegio generale sui mobili ex artt. 2753 e 2574 c.c. e da ipoteca giudiziale su immobili di C , per un importo pari alla “parte soddisfatta” dei medesimi, determinata nell’importo per cui tali crediti sarebbero soddisfatti nell’ipotesi di liquidazione dei beni sui quali sussiste la prelazione come quantificato nella Nuova Relazione Prelatizi;
- (f) il pagamento, in denaro, dei crediti di Classe 2, ossia dei crediti erariali assistiti da privilegio generale sui mobili ex artt. 2752 c.c. e da ipoteca giudiziale su immobili di C , per un importo pari alla “parte soddisfatta” dei medesimi, determinata nell’importo per cui tali crediti sarebbero soddisfatti nell’ipotesi di liquidazione dei beni sui quali sussiste la prelazione come quantificato nella Nuova Relazione Prelatizi;
- (g) la soddisfazione parziale, in denaro, dei crediti di Classe 3, ossia dei crediti previdenziali assistiti da privilegio generale sui mobili ex artt. 2753 e 2574 c.c. e da ipoteca giudiziale su immobili di C , limitatamente alla “parte residua” dei medesimi, ossia per la parte dei medesimi che non riceverebbe alcuna soddisfazione ossia per la parte dei medesimi che non riceverebbe alcuna soddisfazione nell’ipotesi di liquidazione dei beni sui quali sussiste la prelazione come quantificata nella Nuova Relazione Prelatizi, in misura pari al 3% del relativo importo;
- (h) la soddisfazione parziale, in denaro, dei crediti di Classe 4, ossia dei crediti per IVA di rivalsa assistiti da privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, c.c. oggetto di integrale derubricazione al chirografo, in misura pari al 2,5% del relativo importo;
- (i) la soddisfazione parziale, in denaro, dei crediti di Classe 5, ossia dei crediti erariali assistiti da privilegio generale sui mobili ex artt. 2752 c.c. e da ipoteca giudiziale su immobili di C , per la parte dei medesimi che non riceverebbe alcuna soddisfazione nell’ipotesi di distribuzione del valore di liquidazione di C nel



rispetto delle cause legittime di prelazione (c.d. “parte residua”), in misura pari al 2,4% del relativo importo;

(j) la soddisfazione parziale, in denaro, dei crediti di Classe 6, ossia dei crediti chirografari ab origine ad eccezione dei crediti chirografari vantati da “imprese minori” (Classe 7), in misura pari al 2% del relativo importo;

(k) la soddisfazione parziale, in denaro, dei crediti di Classe 7, ossia dei crediti chirografari ab origine vantati da “imprese minori”, in misura pari al 2% del relativo importo.

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati entro 30 giorni dall’omologa definitiva del presente concordato, mentre per quanto concerne i fondi rischi concordatari, la Proposta Aggiornata di C      prevede quanto segue:

(a) con riferimento al Fondo Rischi 1, istituito per coprire le passività potenziali derivanti dai contenziosi passivi attualmente in corso instaurati contro C      da dipendenti in relazione a contestazioni riferibili ad eventi occorsi anteriormente alla data di deposito della Domanda di Accesso, il relativo importo verrà depositato – subito dopo l’omologazione definitiva del presente concordato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 30 giorni dalla relativa data – presso un conto vincolato intrattenuto presso un notaio italiano designato da C      ai sensi di un contratto di deposito vincolato che preveda, tra le altre cose, che tali importi siano svincolati, alternativamente, a favore dei dipendenti e/o lavoratori i cui crediti siano riconosciuti esistenti e assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis, n. 1), c.c., oppure a favore di C      , sulla base di quanto indicato in un provvedimento giudiziario definitivo oppure di un accordo stipulato tra C      e i soggetti interessati, in ogni caso per l’importo ivi indicato;

(b) con riferimento al Fondo Rischi 2, istituito per coprire il maggiore esborso a cui C      fosse tenuta nell’ipotesi in cui taluni crediti concorsuali verso fornitori, qualificati come chirografari, fossero riconosciuti privilegiati ex art. 2751-bis c.c., il relativo importo verrà depositato – subito dopo l’omologazione definitiva del presente concordato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 30 giorni dalla relativa data – presso un conto vincolato intrattenuto presso un notaio italiano designato da C      ai sensi di un contratto di deposito vincolato che preveda, tra le altre cose, che tali importi siano svincolati, alternativamente, a favore dei fornitori i cui crediti siano riconosciuti assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis c.c., oppure a favore di C      , sulla base di quanto indicato in un provvedimento giudiziario definitivo oppure di un accordo stipulato tra C      e i soggetti interessati, in ogni caso per l’importo ivi indicato, restando inteso che, decorso 1 anno dalla data dell’omologazione definitiva, gli importi non svincolati a favore di fornitori titolari di crediti riconosciuti assistiti dal predetto privilegio verranno svincolati a favore di C      .



La proposta concordataria aggiornata di C verrà eseguita entro 30 giorni dall'omologa definitiva del presente concordato, restando inteso che la proposta concordataria si intenderà eseguita per effetto del pagamento a favore dei creditori concorsuali dell'intero importo agli stessi promesso, fatta eccezione per quanto concerne i crediti inseriti nei fondi rischi concordatari, in relazione ai quali la proposta concordataria si intenderà eseguita allorché le relative somme saranno depositate da C presso i rispettivi depositi vincolati secondo quanto sopra indicato.

La proposta concordataria aggiornata di D prevede quanto segue:

- (a) il pagamento integrale, in denaro, delle spese di procedura;
- (b) il pagamento integrale, in denaro, dei crediti da lavoro subordinato assistiti da privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, n. 1), c.c. (Classe A (non interessata));
- (c) il pagamento integrale, in denaro, dei crediti per prestazioni professionali assistiti da privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, n. 2), c.c. (Classe B (non interessata));
- (d) il pagamento integrale, in denaro, dei crediti previdenziali assistiti da privilegio generale sui mobili ex artt. 2753 e 2574 c.c. (Classe C (non interessata)).

La proposta concordataria aggiornata di D prevede quanto segue:

- (a) il pagamento integrale, in denaro, delle spese di procedura;
- (b) il pagamento integrale, in denaro, dei crediti da lavoro subordinato assistiti da privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, n. 1), c.c. (Classe A (non interessata));
- (c) il pagamento integrale, in denaro, dei crediti per prestazioni professionali assistiti da privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, n. 2), c.c. (Classe B (non interessata));
- (d) il pagamento integrale, in denaro, dei crediti previdenziali assistiti da privilegio generale sui mobili ex artt. 2753 e 2574 c.c. (Classe C (non interessata));
- (e) il pagamento integrale, in denaro, dei crediti erariali assistiti da privilegio generale sui mobili ex artt. 2752 c.c. (Classe D (non interessata));
- (f) il pagamento integrale, in denaro, dei crediti per IVA di rivalsa assistiti da privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, c.c. (Classe E (non interessata));
- (g) la soddisfazione parziale, in denaro, dei crediti di Classe 1, ossia dei crediti chirografari ab origine ad eccezione dei crediti chirografari infragruppo (Classe 2), in misura pari al 23% del relativo importo;



(h) la soddisfazione parziale, in denaro, dei crediti di Classe 2, ossia dei crediti chirografari ab origine vantati da società appartenenti al medesimo gruppo, in misura pari al 23% del relativo importo

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati entro 30 giorni dall'omologa definitiva del presente concordato, mentre per quanto concerne i fondi rischi concordatari, la Proposta Aggiornata di D prevede quanto segue:

(a) con riferimento al Fondo Rischi 1, istituito per coprire le passività potenziali derivanti dai contenziosi passivi attualmente in corso instaurati contro D da dipendenti in relazione a contestazioni riferibili ad eventi occorsi anteriormente alla data di deposito della domanda di accesso, il relativo importo verrà depositato – subito dopo l'omologazione definitiva del presente concordato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 30 giorni dalla relativa data – presso un conto vincolato intrattenuto presso un notaio italiano designato da D ai sensi di un contratto di deposito vincolato che preveda, tra le altre cose, che tali importi siano svincolati, alternativamente, a favore dei dipendenti e/o lavoratori i cui crediti siano riconosciuti esistenti e assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis, n. 1), c.c., oppure a favore di D, sulla base di quanto indicato in un provvedimento giudiziario definitivo oppure di un accordo stipulato tra D e i soggetti interessati, in ogni caso per l'importo ivi indicato;

(b) con riferimento al Fondo Rischi 2, istituito per coprire il maggiore esborso a cui D fosse tenuta nell'ipotesi in cui taluni crediti concorsuali verso fornitori, qualificati come chirografari, fossero riconosciuti privilegiati ex art. 2751-bis c.c., il relativo importo verrà depositato – subito dopo l'omologazione definitiva del presente concordato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 30 giorni dalla relativa data – presso un conto vincolato intrattenuto presso un notaio italiano designato da D ai sensi di un contratto di deposito vincolato che preveda, tra le altre cose, che tali importi siano svincolati, alternativamente, a favore dei fornitori i cui crediti siano riconosciuti assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis c.c., oppure a favore di D, sulla base di quanto indicato in un provvedimento giudiziario definitivo oppure di un accordo stipulato tra D e i soggetti interessati, in ogni caso per l'importo ivi indicato, restando inteso che, decorso 1 anno dalla data dell'omologazione definitiva, gli importi non svincolati a favore di fornitori titolari di crediti riconosciuti assistiti dal predetto privilegio verranno svincolati a favore di D ;

(c) con riferimento al Fondo Rischi 3, istituito per coprire le passività potenziali derivanti dalla contestazione, da parte di S, di pretese responsabilità per la fornitura di materiali difettosi ai sensi del contratto di fornitura attualmente in essere tra le medesime parte, forniture effettuate anteriormente alla data di deposito della Domanda di Accesso, il relativo importo verrà depositato – subito dopo l'omologazione definitiva del presente concordato nei tempi tecnici necessari e



comunque entro 30 giorni dalla relativa data – presso un conto vincolato intrattenuto presso un notaio italiano designato da D ai sensi di un contratto di deposito vincolato che preveda, tra le altre cose, che tali importi siano svincolati, alternativamente, a favore di S laddove i propri crediti siano riconosciuti esistenti, oppure a favore di D, sulla base di quanto indicato in un provvedimento giudiziario definitivo oppure di un accordo stipulato tra D e S, in ogni caso per l'importo ivi indicato.

Gli importi dei fondi rischi concordatari che fossero svincolati a favore di D ai sensi di quanto sopra, saranno destinati da quest'ultima – entro 30 giorni dallo svincolo – alla soddisfazione dei creditori concorsuali inseriti nella Classe 1 e nella Classe 2, pari passu e pro quota.

La proposta concordataria aggiornata di D verrà eseguita entro 30 giorni dall'omologa definitiva del presente concordato, restando inteso che la proposta concordataria si intenderà eseguita per effetto del pagamento a favore dei creditori concorsuali dell'intero importo agli stessi promesso, fatta eccezione per quanto concerne i crediti inseriti nei fondi rischi concordatari, in relazione ai quali la proposta concordataria si intenderà eseguita allorché le relative somme saranno depositate da D presso i rispettivi depositi vincolati secondo quanto sopra indicato.

## **Le valutazioni del Tribunale**

In sede di giudizio di omologazione, il Tribunale è tenuto ad una serie di verifiche sulla procedura, sul piano e sulla proposta. Alcune di queste verifiche sono sempre dovute ex art. 112, comma 1, CCII, mentre altre sono richieste solo laddove – come nel caso in esame – sia richiesta la ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, CCII.

Orbene, come è noto, nel solco della Direttiva (UE) 2019/1023, la scelta del legislatore è di restrizione dei confini del vaglio del tribunale in sede di ammissione del concordato e la conseguente valutazione viene disancorata dai parametri previsti dagli artt. 160 e 161 L. fall., incentrandosi ora sul binomio “ritualità della proposta” e non manifesta inidoneità/inattitudine dello strumento ad assolvere agli scopi di regolazione della crisi.

Innanzitutto, il tribunale deve appurare la “regolarità della procedura” (co. 1, lett. a), riesaminando quanto provvisoriamente deliberato in fase d'apertura dovendo essere presi in considerazione anche gli eventuali atti di frode ex art. 106 CCII emersi a processo in corso con l'ausilio commissariale.

La verifica certamente riguarda il rispetto delle norme di rito che disciplinano lo svolgimento del processo di concordato, dal deposito della domanda e fino all'omologazione atteso che l'iter concordatario dev'essere avvenuto in ossequio alle



norme di procedura e aver coinvolto tutti i creditori anteriori alla presentazione della domanda.

La regolarità sembra concetto riferibile all'osservanza di anche di tutte le norme di legge sostanziali (oltre che processuali) e la verifica implica naturalmente anche un riscontro di persistenza delle condizioni di ammissibilità riscontrate in fase d'apertura ed un controllo sulla legittimazione ad accedere allo strumento e sulla competenza dell'ufficio adito.

Regolarità del procedimento vuol dire anche trasparenza delle informazioni ed, in questo senso, il controllo attiene alla completezza del deposito della documentazione prevista dall'art. 39 CCII per l'accesso agli strumenti. La verifica attiene, più in generale, alla integralità e correttezza dei dati forniti ai creditori ai fini della libera e consapevole espressione del voto.

Il tribunale non si spinge a sindacare in via diretta la regolarità ed attendibilità delle scritture contabili, non viene in rilievo un controllo del merito, ma di metodo, che guarda all'attendibilità del modus operandi seguito dal professionista atteso che se la relazione non è accurata, a livello di chiarezza dei criteri usati, è il procedimento a venirne inficiato.

Deve, sul punto, condividersi quanto affermato dal Commissario giudiziale che ha ritenuto che la procedura di concordato preventivo si sia svolta in modo regolare risultando integrati i parametri sopra tracciati.

In particolare, poi, , sotto il profilo della verifica della sussistenza della competenza territoriale , deve ritenersi integrato il requisito di cui all'art 27 CCII in quanto, come risulta dal bilancio consolidato di D al 31.12.2021 (l'ultimo prima del deposito della Domanda di Accesso), il Gruppo D possiede i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), CCII, considerando che: (i) lo stato patrimoniale ammonta ad Euro 53.837.418; (ii) i ricavi netti derivanti dalle vendite e dalle prestazioni sono pari ad Euro 16.306.643; (iii) il Gruppo D ha occupato in media durante il relativo esercizio un numero di dipendenti pari a 653.

Il Gruppo D è, quindi, un gruppo di imprese di rilevante dimensioni, con conseguente competenza territoriale del tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

In particolare, va rimarcato che D esercita attività di direzione e coordinamento sulle altre società del Gruppo e controlla al 100% sia D , che C ; per D vi è anche espressa evidenza dell'attività di direzione e coordinamento da parte di D attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese a norma dell'art. 2497-bis c.c.; per C manca questa iscrizione, ma la sottoposizione della C all'attività di direzione e coordinamento da parte di D può ritenersi sussistente anche solo per presunzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2497-sexies e 2359, comma 1, c.c., giacché la D - essendo titolare del 100% del relativo capitale sociale – “dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria” della società controllata in questione.

Con riferimento al secondo profilo (C della capogruppo D ), la presunzione di coincidenza tra il C e la sede legale consente di radicare il primo in N ,



dove si trova la sede legale di D

Da ciò consegue, che questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 e 286 CCII.

Inoltre, risultano superati tutti e tre i requisiti dimensionali per tutte e tre le Ricorrenti e sussiste anche il presupposto soggettivo “speciale” dei concordati di gruppo, rappresentato dall'appartenenza di tutte le Ricorrenti al medesimo “gruppo” (art. 284, comma 1, CCII).

In secondo luogo, il tribunale deve accertare “l'esito della votazione” (comma 1, lett. b). Va, cioè, certificata l'effettività delle maggioranze, scrutinando la correttezza delle ammissioni al voto.

Sulla proposta dev'essersi realizzata, a giudizio del tribunale, l'adesione dei creditori, se del caso nelle singole classi al cui interno siano stati suddivisi.

Il sindacato in parola implica il riesame delle determinazioni del giudice delegato in punto di ammissione provvisoria dei creditori al voto e comporta il ricomputo delle maggioranze qualora, in virtù della segnalazione del commissario giudiziale sul mutamento delle condizioni di fattibilità del piano, uno o più creditori abbiano revocato ex art. 110, comma 1, CCII, il voto favorevole in prima battuta accordato.

La verifica è coerente con lo schema descritto dall'art. 48, comma 1, CCII, a tenore del quale “ se il concordato è approvato dai creditori ai sensi dell'art 109, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio “ ai fini dell'omologazione ed il tribunale è chiamato a controllare la linearità del percorso processuale e – ancora una volta – la formazione non alterata del consenso.

Il controllo sulla votazione non si ridurrà, in tal senso, ad una verifica in somma algebrica ma occorrerà appurare che il voto sia stato validamente espresso secondo le modalità indicate dal tribunale ex art. 47, comma 2, lett. c), nel decreto di apertura del concordato, modalità che devono essere “ idonee a salvaguardare i contraddittorio e l'effettiva partecipazione”.

Alla luce del contraddittorio fra i titolari delle pretese, sarà indispensabile riscontrare che i soggetti che hanno votato siano stati ammessi a farlo nella misura corretta e secondo il grado d'appartenenza del credito. Il giudice si spinge d'ufficio nel merito di ogni singola ragione creditoria, rappresentando quella dell'entità e del rango del credito ai fini dell'ammissione al voto una questione procedurale da cui dipende la regolarità del rito.

Orbene, nella fattispecie che ci occupa, le operazioni di voto si sono svolte tra il 21 novembre 2023 (termine iniziale) ed il 14 dicembre 2023 (termine finale).

Nel caso in esame, le proposte di D e C sono state approvate ciascuna dalla maggioranza delle classi, di cui almeno una formata da creditori titolari di diritto di prelazione. Per quanto riguarda **D**, la proposta è stata **approvata da 5 classi su 9** e, segnatamente, dalle seguenti classi: (a) Classe 2, la quale include i crediti di I S.p.A. per finanziamenti agevolati ex L. 181/1989 garantiti da ipoteca di primo grado sugli immobili di D siti in B, per un importo pari alla “quota capiente” dei medesimi; b) Classe 6, la quale include i crediti erariali assistiti da privilegio generale sui mobili ex artt. 2752 c.c. oggetto di integrale





derubricazione al chirografo; (c) Classe 7, la quale include i crediti di I S.p.A. per finanziamenti agevolati ex L. 181/1989 garantiti da ipoteca di primo grado sugli immobili di D siti in B , limitatamente alla “quota capiente” dei medesimi; (d) Classe 8, la quale include i crediti finanziari chirografari di I B S.p.A. garantiti da una garanzia a prima domanda prestata da B C B P LP e B C H M F LP.

Le Classi 2, 6 e 7 sono formate da creditori titolari di diritti di prelazione sul patrimonio di D .

Per quanto concerne C , il concordato è stato approvato da **5 classi su 7** e, segnatamente, dalle seguenti classi: (a) Classe 2, la quale include i crediti erariali assistiti da privilegio generale sui mobili ex artt. 2752 c.c. e da ipoteca giudiziale su immobili di C , per un importo pari alla “quota capiente” dei medesimi; (b) Classe 4, la quale include i crediti per IVA di rivalsa assistiti da privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, c.c. oggetto di integrale derubricazione al chirografo; (c) Classe 5, la quale include crediti erariali assistiti da privilegio generale sui mobili ex artt. 2752 c.c. e da ipoteca giudiziale su immobili di C , per un importo pari alla “quota incapiente” dei medesimi; (d) Classe 6, la quale include i crediti chirografari ab origine ad eccezione dei crediti chirografari vantati da “imprese minori”; (e) Classe 7, la quale include i crediti chirografari ab origine vantati da “imprese minori”.

Le Classi 2, 4 e 5 sono formate da creditori titolari di diritti di prelazione sul patrimonio di C .

Per D il concordato è stato approvato favorevolmente dalle classi (1) e non vi è stato alcun voto contrario.

Per quanto riguarda D , i crediti di classi dissenzienti sono i seguenti: (a) Classe 3: crediti previdenziali assistiti da privilegio generale sui mobili ex artt. 2753 e 2574 c.c., per un importo pari alla “quota capiente” dei medesimi.

La Proposta Aggiornata di D prevede che tali crediti siano soddisfatti in misura pari al 100% del relativo importo e, pertanto, tali crediti ricevono pertanto un trattamento più favorevole (RPR) rispetto a quello delle classi di grado inferiore (non essendo presenti classi di pari grado);

(b) Classe 4: crediti previdenziali assistiti da privilegio generale sui mobili ex artt. 2753 e 2574 c.c., limitatamente alla “quota incapiente” dei medesimi oggetto di derubricazione al chirografo. E’ previsto che tali crediti siano soddisfatti in misura pari al 13% del relativo importo e, dunque, in misura superiore (RPR) rispetto ai creditori chirografari inseriti nella classe di grado inferiore, ossia dei crediti per IVA di rivalsa assistiti da privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, c.c. oggetto di integrale derubricazione al chirografo (Classe 5), per i quali è prevista



una soddisfazione in misura pari al 11,5% del relativo importo (non essendo presenti classi di pari grado);

(c) Classe 5: crediti per IVA di rivalsa assistiti da privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, c.c. oggetto di integrale derubricazione al chirografo: è previsto tali crediti siano soddisfatti in misura pari al 11,5% del relativo importo, e, dunque in misura superiore (RPR) rispetto ai creditori chirografari inseriti nella classe di grado inferiore, ossia dei crediti erariali assistiti da privilegio generale sui mobili ex artt. 2752 c.c. oggetto di integrale derubricazione al chirografo (Classe 6), per i quali è prevista una soddisfazione in misura pari al 11% del relativo importo (non essendo presenti classi di pari grado);

(d) Classe 9: crediti chirografari ab origine ad eccezione dei crediti chirografari infragruppo (inseriti nella Classe 11), dei crediti chirografari garantiti da terzi (inseriti nella Classe 8) e di quelli vantati dal M (inseriti nella Classe 10): la Proposta Aggiornata di D prevede che tali crediti siano soddisfatti in misura pari al 4% del relativo importo, e, dunque in misura pari (non discriminazione), sia rispetto agli altri creditori chirografari ab origine e dunque di pari grado (inseriti nelle classi sopra menzionate), sia anche rispetto ai crediti di I S.p.A. per finanziamenti agevolati ex L. 181/1989 garantiti da ipoteca di primo grado sugli immobili di D siti in B per la “quota incapiente” dei medesimi ed oggetto di derubricazione al chirografo (Classe 7).

La Proposta Aggiornata di D prevede, altresì, l’integrale pagamento dei crediti dei lavoratori assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1), c.c., così assicurandosi anche il rispetto del requisito di cui all’art. 84, comma 7, CCII, richiamato dall’art. 112, comma 2, lett. b, CCII.

Per quanto concerne C, i crediti di classi dissenzienti sono i seguenti: (a) Classe 1: crediti previdenziali assistiti da privilegio generale sui mobili ex artt. 2753 e 2574 c.c., per un importo pari alla “quota capiente” dei medesimi. La proposta concordataria di D prevede che tali crediti siano soddisfatti in misura pari al 100% del relativo importo e, pertanto, tali crediti ricevono pertanto un trattamento più favorevole (RPR) rispetto a quello delle classi di grado inferiore (non essendo presenti classi di pari grado);

(b) Classe 3: crediti previdenziali assistiti da privilegio generale sui mobili ex artt. 2753 e 2574 c.c., limitatamente alla “quota incapiente” dei medesimi oggetto di derubricazione al chirografo: si prevede che tali crediti siano soddisfatti in misura pari al 3% del relativo importo, e, dunque, in misura superiore (RPR) rispetto ai creditori chirografari inseriti nella classe di grado inferiore, ossia dei crediti per IVA di rivalsa assistiti da privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, c.c. oggetto di integrale derubricazione al chirografo (Classe 4), per i quali è prevista una



soddisfazione in misura pari al 2,5% del relativo importo (non essendo presenti classi di pari grado).

La Proposta Aggiornata di D      prevede, altresì, l'integrale pagamento dei crediti dei lavoratori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1), c.c., così assicurandosi anche il rispetto del requisito di cui all'art. 84, comma 7, CCII, richiamato dall'art. 112, comma 2, lett. b, CCII.

Gli schemi sinottici, per ciascuna Ricorrente, in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori, con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti, nonché l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti, sono contenuti nella relazione del Commissario Giudiziale del 15 dicembre 2023 ed il requisito richiesto dalla legge ai fini della omologazione come sopra indicato, è stato condivisibilmente, ritenuto integrato dal Commissario.

Quanto alla valutazione circa l'ammissibilità della proposta (comma 1, lett. c), detto controllo postula l'accertamento che la proposta non risulti violativa di norme imperative e non superi i limiti invalicabili posti dalla legge.

Il controllo d'ammissibilità comporta, in buona sostanza, l'accertamento officioso dell'assenza di contrasto fra la proposta e le norme imperative dell'ordinamento ed il vaglio si sofferma sulla conformità della proposta ai limiti posti dalla legge in tema di trattamento dei creditori. Le modalità di soddisfazione non devono risultare incompatibili con precetti inderogabili dell'ordinamento.

Il controllo non assume una dimensione meramente esteriore ma guarda, infatti, alla legittimità sostanziale della proposta, che deve rispondere ad uno schema minimo e imprescindibile dato dal rispetto dell'ordine delle prelazioni, dalla suddivisione in classi per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, dall'assicurazione a ciascuno della garanzia di un'utilità economicamente rilevante. Il giudizio di legittimità della proposta in sede di omologa investe, in tal senso, pure la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, aspetti tra l'altro pleonasticamente annoverati a parte nelle lett. d) ed f), oltre che il rispetto delle regole distributive ora fissate dall'art. 84 CCII, commi 5, 6 e 7.

La proposta è, poi, ammissibile se finanziariamente e operativamente supportata. In tal senso, i beni e i flussi ipotizzati devono apparire sufficienti a colmare le percentuali soddisfatti pensate per i creditori.

Inoltre, il debitore deve aver adempiuto al versamento tempestivo del fondo spese previsto nel decreto di apertura del concordato ex art. 47, comma 1, lett. d).

Le tre Proposte Aggiornate (come detto, ogni società deve presentare un'autonoma proposta ai propri creditori, nel rispetto dell'autonomia delle masse attive e passive) prevedono il soddisfacimento dei creditori in danaro, secondo percentuali differenti tra le diverse classi (oscillanti dal 100% al 2%) entro trenta giorni dall'omologa in via definitiva. Si tratta di previsioni certamente legittime, sia sotto il profilo della modalità



(pagamento in danaro), sia sotto il profilo della percentuale offerta (anche la percentuale minima del 2% integra la cd. causa concreta), sia sotto il profilo della tempistica (trenta giorni dall'omologa in via definitiva). In ogni caso, le proposte concordatarie prevedono per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile (art. 84, comma 3, CCII).

Per il solo creditore M , titolare di crediti per "diritti di regia" maturati in relazione ai finanziamenti erogati a favore di D ex L. 808/1985 e D.M. 174/2010 (classe XI proposta concordataria di D ), si prevede il pagamento non già nel termine di trenta giorni dall'omologa in via definitiva, ma "alle relative scadenze previste dalla legge e dalla normativa secondaria applicabile".

La prospettazione delle Ricorrenti in ordine alla tempistica non pare presentare, allo stato, criticità, attesa la conformità alla stessa nota del M e considerando la particolarità del credito ex l. 808/1985, che, non essendo intervenuta la revoca del finanziamento, può in qualche modo avvicinarsi ad un debito da contratto pendente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 154 CCII.

Sono, inoltre, previsti diversi "Fondi Rischi" destinati a coprire eventuali passività ancora incerte nell'an e nel quantum. La collocazione di crediti contestati, nell'ammontare o nel rango, in appositi fondi rischi è legittima, così come corretta è la previsione che ciascun fondo rischi sia garantito dal deposito di un importo, subito dopo l'omologazione definitiva del presente concordato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 30 giorni dalla relativa data, presso un conto vincolato intrattenuto presso un notaio italiano designato da D ai sensi di un contratto di deposito vincolato. In tal modo, si garantisce anche la segregazione patrimoniale, per cui i beneficiari di ciascun fondo rischi potranno soddisfarsi sulle somme vincolate per quello specifico fondo rischi, senza che sul deposito vincolato possano vantare pretese creditori, anteriori o posteriori, diversi. Del pari corretta è la previsione che, in caso di liberazione in tutto o in parte dei fondi rischi in favore di D , le risorse verranno utilizzate ad incremento della percentuale di soddisfazione prevista per prima classe chirografaria prevista in ciascuna proposta.

La proposta di concordato preventivo può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca siano soddisfatti in modo non integrale, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da Professionista Indipendente; la quota residua del credito è trattata come credito chirografario (art. 84, comma 5, CCII).

Le Proposte Aggiornate di D e C (non invece quella di D ) prevedono la soddisfazione non integrale dei crediti privilegiati.

In particolare: - per D : o Debito per finanziamento I , valore nominale per euro 2,626 mln; o Debiti verso istituto di previdenza, valore nominale per euro 18.893 mln; o Debiti per Iva di rivalsa, valore nominale per euro 1,035 mln; o Debiti tributari, valore nominale per euro 30,111 mln;

- per C :



o Debiti verso istituti di previdenza, valore nominale per euro 3,590 €/mln o Debiti tributari, valore nominale per euro 9,950 mln; o Debiti per Iva di rivalsa, valore nominale per euro 0,158 mln; si ritiene che la Relazione Prelatizi Integrata sia stata svolta in modo approfondito, metodologicamente corretto, sulla base di perizie di stima e pareri pro veritate criticamente considerati; l'argomentare è sviluppato in modo chiaro e non contraddittorio e le conclusioni sono coerenti rispetto alle premesse. Pertanto, il Commissario Giudiziale ha ritenuto, anche sulla base della Relazione Prelatizi Integrata, che le tre proposte di concordato rispettino il requisito del cd. "trattamento minimo garantito" che, ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII, deve essere offerto ai creditori privilegiati.

Le conclusioni che precedono valgono anche con riferimento al trattamento dei crediti tributari e previdenziali, per i quali la Relazione Prelatizi Integrata e l'Asseverazione Integrata hanno attestato la soddisfazione non inferiore rispetto a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (art. 88, comma 1, CCII), nonché la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 88, comma 2, CCII). In ragione di quanto sopra esposto, è rispettato anche il vincolo relativamente al trattamento minimo crediti tributari e contributivi privilegiati.

Del pari, risulta soddisfatto anche l'ulteriore vincolo di tipo sostanziale per i crediti tributari e previdenziali, posto dall'art. 88, comma 1, CCII in forza del quale "se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole". Nelle proposte concordatarie, i crediti tributari e contributivi chirografari (anche per degrado) sono sempre trattati meglio rispetto agli altri crediti chirografari.

Per quanto riguarda i crediti tributari e contributivi sussiste, però, anche un vincolo di tipo procedimentale. L'art. 88, comma 1, CCII dispone che "il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori". Il comma 3 del medesimo articolo 88 CCII dispone che "Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda".

In data 9 ottobre 2023, la modifica della proposta di trattamento dei crediti tributari e previdenziali è stata trasmessa all'agente della riscossione ed agli altri uffici competenti ai sensi dell'art. 88, comma 3, CCII. Pertanto, il commissario ha evidenziato, con conclusioni fatte proprie da questo Tribunale, che anche i vincoli



procedimentali relativi al trattamento dei crediti tributari e contributivi sono stati rispettati.

La valutazione del Tribunale deve avere ad oggetto anche la “corretta formazione delle classi” (comma 1, lett. d) e l’effettivo rispetto della “parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe” (comma 1, lett. e).

In ipotesi di continuità aziendale, l’ufficio verifica che “tutte le classi abbiano votato favorevolmente e che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza”, parallelamente sincerandosi che “eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori” (comma 1, lett. f). In ogni altra fattispecie concordataria, il tribunale accerta “la fattibilità del piano intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati” (comma 1, lett. g).

Al giudice spetta allora accertare che le classi assicurino una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di affinità elettive fra i creditori e si tratta di apprezzare le ragioni che hanno indotto l’imprenditore a classificare in un certo modo anziché negli altri possibili i suoi creditori. A tal fine il giudice deve muovere dalle spiegazioni esposte dal debitore nel piano concordatario, ove ex art. 87, Lett. m), devono ora essere riportati “i criteri di formazione”, il “valore dei rispettivi crediti” e, infine, gli “interessi di ciascuna classe”

L’indagine giudiziale attiene alla logica dei criteri ed il tribunale è tenuto a guardare alla qualità intrinseca dei crediti appostati nella classe, sincerandosi che essi presentino un titolo di egual natura, un grado di privilegio analogo, una solidità non dissimile.

La rispondenza della classe alla sua funzione è preservata dal tribunale, nella misura in cui la classe dia modo di offrire un trattamento differenziato ai creditori, ma consentendo loro di esprimersi secondo meccanismi maggioritari correttamente articolati, il che significa che la composizione della classe può essere censurata dal giudice in sede di omologa ogni qualvolta sia valsa a costruire raggruppamenti artificiali, volti solo a sterilizzare il dissenso dei creditori riottosi isolandoli in categorie selettive e disomogenee.

In tutte le tipologie di concordato, l’inserimento in classi separate è obbligatorio per i creditori titolari di crediti tributari e previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate (art. 85, comma 2, CCII).

Nei concordati in continuità aziendale, la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria (art. 85, comma 3, CCII) e ferma l’obbligatoria previsione di classi in tutti i concordati in continuità aziendale, il legislatore prevede anche alcuni casi espressi di obbligo di inserimento in classi separate. In questa tipologia di concordati, in particolare, i creditori privilegiati per i quali la proposta non prevede la soddisfazione in danaro, integrale ed entro centottanta giorni dall’omologazione (trenta giorni nel caso di creditori titolari di crediti di lavoro ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.) sono obbligatoriamente suddivisi in classi. Inoltre, le imprese minori (art. 2, comma 1, lett.



d, CCII), titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate.

Nella fattispecie che ci occupa, le tre Proposte Aggiornate rispettano, come condivisibilmente esposto dal Commissario, le regole in tema di suddivisione dei creditori in classi: in tutte e tre le proposte è prevista la suddivisione dei creditori in classi, così adeguandosi alla previsione di obbligatoria formazione delle classi dettata per i concordati in continuità aziendale.

Sono, inoltre, rispettate le regole espresse in tema di obbligo di inserimento in classi separate.

- I creditori titolari di crediti tributari e previdenziali dei quali non è previsto l'integrale pagamento sono stati inseriti in classi separate (classi 3, 4, 6 proposta D; classi 1, 2, 3, 5 proposta C), in conformità di quanto disposto dall'art. 85, comma 2, CCII;

- i creditori titolari di garanzie prestate da terzi sono stati inseriti in classi separate (classe 8 proposta D), in conformità di quanto disposto dall'art. 85, comma 2, CCII;

- i creditori privilegiati per i quali la proposta non prevede la soddisfazione in danaro, integrale ed entro centottanta giorni dall'omologazione (trenta giorni nel caso di creditori titolari di crediti di lavoro ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.) sono stati inseriti in classi separate (classi 3-7 proposta D; classi 1-5 proposta C), in conformità di quanto disposto dall'art. 85, comma 3, CCII;

- le imprese minori titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi sono state inserite in classe separata (classe 7 proposta C), in conformità di quanto disposto dall'art. 85, comma 3, CCII;

Le Proposte Aggiornate hanno, altresì, previsto alcune classi facoltative, la cui formazione appare legittima. In particolare:

- i creditori titolari di crediti privilegiati di cui è prevista la soddisfazione non integrale sono stati inseriti in due classi, l'una relativa alla parte "capiente" del credito e l'altra relativa alla parte "incapiente" del credito;

- i creditori appartenenti al medesimo gruppo societario, stante l'interesse all'approvazione del concordato di cui essi sono portatori, potenzialmente confliggente con quello degli altri creditori concorsuali, che ne giustifica altresì l'esclusione dal voto ex art. 109, comma 6, CCII, sono stati inseriti in una classe separata;

- il Ministero dell'Industria ("MI") per "diritti di regia" dovuti in relazione ai finanziamenti agevolati ex L. 808/1985 concessi a D in relazione al programma "Ricerca e sviluppo per l'ottimizzazione strutturale dei componenti rampa e portellone posteriore del velivolo da trasporto militare C" (il "Programma C"), stante la natura peculiare di tali crediti e del relativo meccanismo di rimborso è stato inserito in classe separata.



All'interno di tutte le classi sussiste, inoltre, il requisito della cd. doppia omogeneità (posizione giuridica e interessi economici).

L'art. 112, comma 1, lett. e), CCII dispone che, in sede di omologazione il Tribunale debba verificare anche "la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe".

Nel caso in esame, le Proposte Aggiornate hanno rispettato questa regola, avendo assicurato ai creditori inseriti all'interno di ciascuna classe lo stesso trattamento, sia in termini di modalità di soddisfacimento, sia in termini di percentuali, sia in termini di tempistica.

La lett. f) dell'art. 112, comma 1, prevede, poi, che il giudice appuri che il piano "non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire e superare l'insolvenza" ..

Lo scenario abbozzato dal debitore e supportato dall'attestatore deve mostrare un grado minimale di plausibilità, bastando per il suggello giudiziale che l'ipotesi concordataria sia operativamente percorribile.

Viene in evidenza, in definitiva, una fattispecie di inammissibilità della domanda per irragionevolezza della continuità ipotizzata, sia in funzione del soddisfacimento dei creditori, sia nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo – eletto come parallelo, non più rigidamente gregario – della conservazione dei valori aziendali. La valutazione non si estende oltre i limiti del riscontro di una lampante inagibilità del piano.

Perché possa essere disapprovata dal giudice, la programmazione deve palesarsi, sulla base della scienza e della tecnica, apertamente inadatta a pervenire agli obiettivi predeterminati. Il concordato guadagna, infatti, l'avallo dell'omologa, non più sulla scorta di una prognosi fausta, ma sulla base di una valutazione non negativa, addivenendosi alla omologa non in quanto presumibilmente idoneo ad assorbire la crisi, ma in quanto non palesemente inidoneo a regolarla, quindi non irrazionale, né implausibile. Le prospettive di realizzo non debbono presentarsi come realistiche, ma come tecnicamente non irragionevoli. Il vaglio del giudice non insegue certezze o alte probabilità, ma condanna palesi impossibilità e al sindacato sono sottratti, tanto la stima delle potenzialità del piano, quanto il calcolo delle percentuali di successo dell'ipotesi concordataria. Non si congetture sul buon esito della soluzione, ma ci si concentra sulla praticabilità complessiva del suo corso ed esclusivamente la connotazione peregrina dell'ipotesi di contrasto della crisi, evincibile da assunti fallaci o assiomatici, o da tempi di recupero impronosticabili, oppure da un'attestazione carente o discordante, rende il concordato privo di ragionevoli prospettive e, come tale, non omologabile.

Le modalità, le percentuali e le tempistiche di soddisfazione dei creditori sono state analizzate e descritte in precedenza ed il vaglio si è concluso positivamente. Occorre verificare se il Piano Aggiornato consenta effettivamente di reperire le risorse finanziarie nella misura necessaria alla soddisfazione dei creditori nei termini indicati nella Proposta Aggiornata.





Ebbene, va al riguardo affermato che sebbene il Piano Aggiornato (come anche il Piano Originario) sia in continuità aziendale diretta (per D e C ) e indiretta (per D ), la copertura del fabbisogno concordatario non proviene dai flussi attesi dalla continuità, ma si basa unicamente su due pilastri: a) le risorse a fondo perduto messe a disposizione da parte dei Fondi B ; b) il ricavato della vendita dell'azienda di D .

La idoneità del Piano Aggiornato a garantire la soddisfazione dei creditori deve essere valutata in relazione a tre profili: a) la veridicità dei dati aziendali; b) l'attendibilità degli apporti dei Fondi B ; c) l'attendibilità dei proventi della cessione dell'azienda D . Secondo il commissario tutti questi tre profili si confermano attendibili e, dunque, la prognosi sulla non manifesta inidoneità del Piano alla soddisfazione dei creditori non può che avere esito positivo.

Invero, nella Asseverazione il Professionista Indipendente, pur dando atto di “alcune carenze riscontrate in sede di analisi ma che, tuttavia, non sono tali da compromettere l'affidabilità del Piano e la sua fattibilità”, ha così concluso l'Asseverazione: *“Alla luce delle verifiche svolte, ferme restando le precisazioni contenute nel corpo del documento, il sottoscritto, Prof. F C , dichiara che dagli accertamenti compiuti e descritti nella presente relazione e sulla base della documentazione ricevuta ed analizzata, non sono emersi eventi, notizie o circostanze che lo inducano a ritenere che i dati riportati nella spalla di piano siano non conformi alle regole ed ai principi che disciplinano la redazione del bilancio e, pertanto, esprime un giudizio positivo sulla veridicità dei dati contabili espressi nel Piano in funzione del giudizio di fattibilità del Piano”*.

In sede di Asseverazione Integrata, il Professionista Indipendente ha così concluso: *“le analisi compiute sulle variazioni apportate permettono di confermare il giudizio sulla “veridicità dei dati aziendali”* .

Secondo quanto rappresentato dal commissario nella relazione, l'attendibilità degli apporti a fondo perduto dei Fondi B a copertura del fabbisogno concordatario può ragionevolmente fondarsi su tre assunti: a) la condotta finora tenuta dai Fondi B dalla data di deposito della domanda di Accesso e fino alla data odierna; b) l'impegno a costituire un deposito vincolato; c) la capacità finanziaria dei Fondi B .

Con riferimento al primo profilo (condotta tenuta fino alla data odierna) è da rilevare che i Fondi B hanno finora tempestivamente e correttamente adempiuto agli impegni assunti a partire dalla data di deposito della Domanda di Accesso e fino alla data odierna.

L'avvenuto adempimento dei rilevanti impegni finora assunti fonda una prognosi di ragionevole attendibilità rispetto all'adempimento degli obblighi futuri. Con riferimento al secondo profilo (impegno a costituire un deposito vincolato), a seguito di esplicita richiesta in tal senso formulata dagli organi della procedura, in data 17 luglio 2023 i Fondi B hanno provveduto a stipulare il contratto di deposito



fiduciario (escrow agreement), designando come depositario il Notaio A C (Studio Notarile M ) e provveduto al versamento sul conto di deposito vincolato di titolarità dello Studio Notarile M dell'importo di € 19.857.000,00 (pari all'importo complessivo, per come previsto nell'Accordo B Originario, del Supporto B alle Proposte D /C di € 20.382.000,00 al netto del versamento già effettuato in data 3 luglio 2023).

Con riferimento al terzo profilo (capacità finanziaria dei Fondi B ), il Professionista Indipendente, stante anche l'impossibilità di individuare un bilancio pubblico dei Fondi B , ha acquisito una dichiarazione di P avente ad oggetto la quantificazione del Net Asset Value, che risulta pari, all'aprile 2023, ad oltre \$ 2,3 miliardi. Ciò ha condotto il Professionista Indipendente alla condivisibile considerazione per cui "la condizione patrimoniale dei soci è ragionevolmente valutabile come idonea a tener fede all'impegno assunto". In data 8 settembre 2023, inoltre, è stata trasmessa comfort letter del Professionista Indipendente in relazione alle capacità patrimoniali anche di B B , che in data 17 luglio 2023 ha aderito all'Accordo B ed ha accettato di essere vincolata dai termini ivi previsti, "come se lo avesse sottoscritto dall'inizio".

Nella Asseverazione Integrata, il Professionista Indipendente scrive che *"Quanto alla capacità dei soci gli accertamenti condotti in occasione della Relazione depositata il 19 giugno e poi in occasione della comfort letter dell'8 settembre permettono di confermare il giudizio positivo sulla loro capacità finanziaria di rispettare gli impegni"*.

La prognosi sull'attendibilità degli apporti a fondo perduto dei Fondi B ha, quindi, esito pienamente positivo in relazione a tutti e tre i profili sopra indicati.

L'attendibilità dei proventi della cessione dell'azienda D si fonda su due assunti: a) l'Offerta Vincolante di acquisto da parte di I S.p.A.; b) l'impegno dei Fondi B a mettere a disposizione di D il Prestito P D , pari all'importo di € 5.500.000 (o al minore importo che D dovrà versare al fine di pagare ed estinguere i crediti concorsuali in conformità alla Proposta Aggiornata di D ).

La nuova struttura dell'Accordo B Modificato permette, quindi, di avere sicurezza sull'ammontare e sulla tempistica delle risorse per pagare i creditori concordatari D , indipendentemente dalle tempistiche e dall'esito della vendita dell'azienda D . Anche laddove la vendita dell'azienda D non avvenisse o avvenisse per importi inferiori rispetto a quelli dell'Offerta Vincolante, D avrebbe comunque subito le risorse per adempiere la propria Proposta Aggiornata e dovrebbe restituire il Prestito P D solo ed esclusivamente nei limiti di quanto effettivamente incassato (anche eventualmente meno di quanto stimato) dalla vendita azienda D .

Sulla base di quanto esposto deve ritenersi che, allo stato, non vi siano elementi che possano ragionevolmente condurre a ritenere che il Piano Aggiornato sia manifesta idoneo alla soddisfazione dei creditori concordatari.



Va poi rilevato che nella procedura in esame, come visto, il concordato non ha raggiunto l'unanimità delle classi favorevoli.

Come è noto, sebbene l'art 109 del codice della crisi e dell'insolvenza preveda che il concordato preventivo in continuità aziendale venga approvato quando esso sia votato in modo favorevole da tutte le classi dei singoli ceti creditori, come stabilito al quinto comma e, a condizione che esso sia votato positivamente dalla maggioranza dei crediti in ciascuna classe creditoria, il legislatore ha previsto un sistema secondo il quale l'adesione della singola classe può anche prescindere dal voto favorevole della maggioranza dei crediti in essa presenti.

In sostanza, quanto sopra esposto significa che, se non vi è la maggioranza in tutte le classi, la proposta sarà comunque approvata se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti votanti, purchè abbiano votato i titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe, questo è ciò che afferma l'art 109, comma 5, al primo periodo, del Codice della crisi e dell'insolvenza. Qualora il debitore non ottenesse l'approvazione della sua proposta, potrebbe comunque ottenere la sua omologazione, se riuscisse a dimostrare che ricorrono i presupposti sanciti nell'art 112, comma 2, del CCII.

Nello specifico tale ipotesi non si è verificata posto che la proposta di è stata votata favorevolmente, come in precedenza riferito, dalla maggioranza delle classi

Invero, con l'applicazione di un criterio discretivo che distingue il concordato liquidatorio da quello in continuità aziendale, l'art 112, comma 2, prevede, appunto, che nel concordato preventivo in continuità aziendale il tribunale possa omologare la proposta presentata dal debitore e su richiesta dello stesso, anche quando ci sono una o più classi contrarie, ma solamente se ricorrono insieme i seguenti presupposti:

- a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento pari a quello delle classi dello stesso grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art 84, comma 7
- c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito
- d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purchè almeno sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe dei creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.



Questa impostazione trova la sua fonte di origine nell'art 11 della Direttiva Insolvency, la quale prevede la ristrutturazione trasversale dei debiti, che impone l'accettazione di essa anche alle classi dei creditori che hanno respinto la proposta, non approvandola con il proprio voto, Quindi, il piano verrebbe in tal modo omologato grazie alla forzatura dell'autorità giudiziaria, tenendo conto della presenza dei quattro presupposti suindicati, essenziali per consentire l'omologa ex lege.

Le Ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di procedere all'omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII e, pertanto, di seguito saranno esaminate le condizioni previste per l'eventuale ristrutturazione trasversale. Le condizioni della ristrutturazione trasversale vanno verificate con riferimento a D e C , per le quali non si è raggiunta l'unanimità delle classi, mentre non vanno verificate con riferimento a D , per la quale si è avuto il voto favorevole dell'unica classe votante.

La prima condizione per la ristrutturazione trasversale è fissata dall'art. 112, comma 2, lett. a, CCII: "il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione".

Il valore di liquidazione, su cui calcolare l'applicazione della RPR, rappresenta il valore complessivo alla data della domanda di concordato che, in caso di liquidazione giudiziale, sarebbe ricavabile dal patrimonio del debitore. Questo valore va indicato specificamente nel piano di concordato (art. 87, comma 1, lett. c, CCII) e, costituendo il riferimento per valutare se il piano assicura a ciascun creditore un trattamento non peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, deve essere oggetto di attestazione del professionista indipendente (art. 87, comma 3, CCII). Per la determinazione di questo valore di liquidazione si deve stimare il possibile valore di realizzo di tutti i beni e diritti liquidabili nel caso di apertura della liquidazione giudiziale. cui si deve aggiungere il presumibile ricavato dell'esperimento delle azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie, ivi incluse quelle esercitabili solo nel caso di liquidazione giudiziale. A questo importo va, poi, sottratto il presumibile importo delle spese della procedura di liquidazione giudiziale. Poiché anche il fattore temporale riveste un rilievo non solo fattuale, ma anche giuridico nella valutazione della soddisfazione dei creditori, al valore di liquidazione, per come sopra determinato, va applicato un tasso di sconto che tenga conto del probabile tempo di realizzo dell'attivo (particolarmente lungo nel caso di esiti sperati di azioni recuperatorie e risarcitorie) e che consenta di attualizzare lo stesso, rendendolo comparabile con la tempistica indicata nel piano di concordato per la soddisfazione dei creditori.

Secondo quanto evidenziato dal Commissario Giudiziale, le Proposte Aggiornate di D e C rispettano la condizione in oggetto.



Per quanto riguarda D , il valore di liquidazione è pari ad € 26.816.898,00 . La Proposta Aggiornata, conformemente alla regola dell'APR sul valore di liquidazione, prevede il pagamento integrale di tutti i crediti prelatizi aventi rango poziore rispetto ai crediti prelatizi di natura previdenziale e per questi ultimi un pagamento parziale, ma comunque superiore a quanto otterrebbero nel caso di liquidazione giudiziale.

Per quanto riguarda C , il valore di liquidazione è pari ad € 3.167.000,00. La Proposta Aggiornata, conformemente alla regola dell'APR sul valore di liquidazione, prevede il pagamento integrale di tutti i crediti prelatizi aventi rango poziore rispetto ai crediti prelatizi per retribuzioni e per questi ultimi un pagamento integrale e, quindi, superiore a quanto otterrebbero nel caso di liquidazione giudiziale.

La seconda condizione per la ristrutturazione trasversale è fissata dall'art. 112, comma 2, lett.b, CCII: “il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7”.

Alla luce di quanto in precedenza esposto allorquando si è riferito in merito all'esito delle votazioni e tenuto conto di quanto evidenziato dal Commissario Giudiziale, deve ritenersi che le Proposte Aggiornate di D e C rispettano la condizione in oggetto.

La terza condizione per la ristrutturazione trasversale è fissata dall'art. 112, comma 2, lett. c, CCII: “nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito”. Le Proposte Aggiornate di D e C rispettano questa condizione, perché nessun creditore riceve danaro o altre utilità superiori rispetto all'importo del proprio credito.

La quarta condizione è richiesta dall'art. 112, comma 2, lett. d, CCII: “la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.

Nel caso in esame, come già in precedenza esposto, le proposte di D e C sono state approvate ciascuna dalla maggioranza delle classi, di cui almeno una formata da creditori titolari di diritto di prelazione.

In conclusione, per le ragioni sopra tratteggiate, il Tribunale ritiene che concorrono tutte le condizioni prescritte dalla legge per cui va omologato il concordato proposto.



Tra l'altro, all'udienza del 21.2.2024 il Proponente, proprio al fine di scongiurare ogni possibile criticità in relazione alla previsione di cui all'art 84 comma 3 CCII, ha inserito un impegno aggiuntivo attraverso il versamento di una maxi-rata finale di euro 2.500.000,00 da destinare proporzionalmente ai creditori chirografari come da verbale di cui si acclude copia.



Tribunale di Napoli  
Sezione Fallimentare Ufficio di Napoli

Proc. Unit. 59-1/2022

Verbale di udienza del 21/02/2024

Il Tribunale di Napoli, sezione settima civile, composta dai sottoscritti Magistrati:

Presidente dr Gianpiero Scoppa

Giudice dr Francesco Paolo Feo

Giudice del Livia De Gennaro

Sono presenti: per il proponente l'avv. G , il commissario Avv. D' , l'avv.

A N con gli amministratori.

Preliminarmente, i proponenti ribadiscono quanto già espresso nel precedente verbale di udienza sia in merito al contributo offerto dal socio (destinato a costituire l'anticipazione dei flussi di cassa ipotizzati nella continuità per la parte destinata ai creditori) sia per quanto concerne il contenuto del concordato da intendersi comunque in continuità aziendale nonostante la esecuzione anticipata, con conseguente permanere di tutte le attribuzioni riservate agli organi della procedura ed al ceto creditorio nell'orizzonte temporale descritto nel p.i.. Al solo fine di render coerente il contenuto del piano con la previsione dell'art. 84 terzo comma, laddove si precisa che vi è continuità ove i creditori siano soddisfatti con il prodotto della continuità medesima vi è disponibilità ad inserire una clausola "tecnica" quale rata finale da conferire ai creditori di valore pari al 10% circa del fabbisogno concordatario , fermo restando l'immediato effetto sostanzialmente esdebitativo conseguente alla iscrizione a bilancio del debito rettificato (debito concordatario) e del contestuale adempimento assicurato in sede di omologazione (senza ulteriori obblighi di pagamento se non con riferimento a tale ultima maxi rata aggiuntiva).

Precisano altresì che la predetta clausola tecnica vale esclusivamente a ribadire il vincolo strumentale tra il piano industriale (già valutato dal commissario e dal ceto creditorio) ed il soddisfacimento dei creditori, allo scopo di assicurare l'azienda in continuità circa ogni possibile adattamento, modificazione e/o integrazione del p.i. che la dinamica commerciale impone o potrebbe imporre durante il percorso imprenditoriale di una azienda. Il tutto fermo restando il versamento di tale residua rata aggiuntiva ipotizzata per i creditori (in ciò il vincolo teleologico tra continuità aziendale, piano industriale e pagamento dei creditori).





Il dr. F. . . . . precisa che la esecuzione anticipata è una soluzione imposta dalla dinamica commerciale (essendo ovviamente preferibile sempre il pagamento dilazionato) posto che i fondi finanziari intervengono in questa operazione (fallito attualmente il tentativo di inserire D. . . . . in una più ampia articolazione di aziende del settore) al solo scopo di garantire la continuità e salvaguardare il valore della partecipazione ove necessario anche attraverso l'intervento di un partner industriale possibilmente di nazionalità italiana se del caso anche di gradimento dei principali clienti di D. . . . . (A. . . . ., S. . . . ., L. . . . . etc.). Tale ricerca richiede la chiara percezione da parte degli interlocutori di una società "clean", liberata dai propri obblighi con l'unico limite di salvaguardarne la continuità (come da interesse dello stesso investitore) in funzione del pagamento della sola rata tecnica residua inserita per i creditori chirografari. D'altronde lo sforzo economico di tutti questi anni ha raggiunto livelli molto elevati (circa 180 mln di euro) ed ulteriori novanta milioni sono stati a vario titolo utilizzati per portare a compimento la presente operazione. In sostanza si vuole qui chiarire che tale rata tecnica finale non vale ad imbrigliare la libertà imprenditoriale di un soggetto che ha comunque immediatamente soddisfatto tutti propri obblighi concordatari salva tale ultima rata.

Il commissario, preso atto, rappresenta che siffatta integrazione, per essere percorribile, impone di individuare in quale percentuale tale rata aggiuntiva debba essere distribuita tra i creditori di D. . . . . e C. . . . .

L'avv. G. . . . . precisa che l'importo della cd maxirata va individuata nei limiti di 2,5 milioni da distribuire proporzionalmente a tutti i creditori sia di D. . . . . sia di C. . . . . di carattere chirografario.

Il commissario rappresenta che tale modificazione, in quanto migliorativa, non va sottoposta al vaglio dei creditori e contiene un implicito riconoscimento di rilevanza di tale onere aggiuntivo ai fini del definitivo adempimento degli obblighi concordatari (rispetto al quale la continuità aziendale assume carattere strumentale e necessitata). Rileva che al fine di evitare possibili equivoci si impone la necessità di chiarire la tempistica di tale adempimento posto che il piano ha un orizzonte temporale di circa 5 anni. A tal fine, posto che l'equilibrio finanziario risulta garantito dal p.i. entro la metà del 2025 e del cd ebitda (cd margine operativo lordo) con valore positivo dal 2026, pur ipotizzando i più foschi scenari ed ogni possibile rettificazione e/o integrazione del p.i. alla luce di eventuali sopravvenienze potrebbe ritenersi sufficientemente garantita la determinazione di un termine finale di versamento alla scadenza del triennio successivo alla data di omologazione.

Gli amministratori prendono atto e confermano tale volontà di integrazione al solo fine di assicurare gli organi fallimentari sulla compatibilità del piano con le coordinate di





sistema fermo restando le precisazioni offerte nella pregressa narrativa (carattere meramente strumentale della rata tecnica rispetto agli obblighi di continuità aziendale) e si impegnano per conto delle società D e C a versare euro 2,5 milioni alla scadenza del triennio successivo alla omologa del concordato da destinare proporzionalmente ai creditori chirografari.

Il Tribunale

Si riserva.

Il Presidente  
dr. Gian Piero Scoppa

Conferma quale Commissario Giudiziale il prof avv G D' ,.

Si indica di seguito l'attività del Commissario Giudiziale considerato quanto previsto dagli art 84 e 118 CCII:

1)il commissario giudiziale sorveglia l'adempimento del concordato preventivo omologato.

Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori (in particolare esercita i poteri attribuiti dall'art 119 CCII con riguardo alla risoluzione del concordato e dall'art 120 CCII con riguardo all'annullamento dello stesso). Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art 105 co 1 redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art 130, co 9 e lo trasmette ai creditori.

Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art 130 co 9

2) Le somme spettanti ai creditori contestati , condizionati, irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal g.d.

3) il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata ed omologata.





4) Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento, deve senza indugio riferire al Tribunale. Il Tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale, i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

5) In caso di trasferimento dei beni, il commissario richiede al Tribunale, che provvederà in composizione monocratica, l'emissione del decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.

6) al termine dell'incarico, il Commissario Giudiziale presenterà il conto della gestione e chiederà al g.d. di emanare gli opportuni provvedimenti accertanti l'intervenuta esecuzione del concordato.

Le spese di giudizio restano a carico delle Ricorrenti.

La presente sentenza ex art 48 c 5 CCII va notificata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art 45 CCII

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione settima civile, definitivamente, visto l'art 48 CCII, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto da società D M s.p.a. ("D"), C s.r.l. ("C"), D A R s.r.l. ("D"), e congiuntamente a D e C (Ricorrenti), ogni diversa istanza respinta, o dichiarata assorbita, così provvede:

-omologa il concordato preventivo proposto dalle Ricorrenti di cui all'indicata proposta votata;

-conferma il Commissario giudiziale nella persona del prof avv G D' che opererà nei termini indicati in parte motiva;

-le spese del giudizio restano a carico delle Ricorrenti

La presente sentenza ex art 48 co 5 CCII va notificata ed iscritta nel Registro delle Imprese a nome dell'art 45 CCII

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.2.24

Il Giudice est

Il Presidente

dr Livia De Gennaro

dr Gianpiero Scoppa

